



c.a. [omissis]  
Direttore Generale  
Messina Servizi Bene Comune S.P.A.  
[omissis]

## Fasc. Anac n. 4267/2023

### Oggetto

Segnalazione di elementi informativi relativa a n. 14 affidamenti in somma urgenza - attività progettuale "Speed Work".

Ripristino funzionalità idraulica canali di convogliamento acque meteoriche. S.A.: Messina servizi Bene Comune S.P.A. – CIG: 8070253773

Nota di definizione ai sensi dell'art. 21 del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici

È pervenuta all'Anac una comunicazione dalla Guardia di Finanza – Nucleo Speciale Anticorruzione avente ad oggetto diverse segnalazioni di elementi informativi concernenti disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 (rientranti nella attività progettuale identificata dalla G.d.F con la sigla "Speed Work") con lo scopo di intensificare i controlli volti a contrastare fenomeni di illeciti connessi con la contrattualistica pubblica.

Nel dettaglio la G.d.F. ha inoltrato all'Anac relazioni e documentazione inerenti alcune procedure di somma urgenza ex art. 163 del D.Lgs. 50/2016, allora vigente, riguardanti l'annualità 2019, oggetto di indagini e approfondimenti da parte di diversi reparti territoriali operativi della G.d.F. tra cui l'intervento indicato in oggetto.

Preliminarmente si riassume brevemente il dettato normativo inerente l'istituto della somma urgenza vigente nel 2019, periodo a cui si riferiscono le somme urgenze oggetto di indagine da parte della G.d.F.

L'istituto della "somma urgenza" era disciplinato, nel 2019, dall'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 intitolato "Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile"; l'attuale articolo che norma l'istituto è il 140 del D.Lgs 36/23 avente analogo contenuto del precedente. Il necessario presupposto di tale istituto derogatorio, ex co. 1 del sopra citato articolo 163, è il verificarsi di circostanze impreviste e pregiudizievoli che non consentano alcun indugio nel dare avvio ed esecuzione ai lavori resisi necessari al fine di evitare pericoli per la pubblica incolumità. Le disposizioni normative al riguardo prevedono la redazione di un verbale, c.d. di "somma urgenza", in cui devono essere indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo; l'esecuzione dei relativi lavori può quindi essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento, mentre il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario. Il responsabile del procedimento inoltre è tenuto a compilare entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi, trasmettendola, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione della stessa.

Con l'istituto della somma urgenza si affidano interventi e/o servizi in maniera diretta in quanto si tratta di interventi indifferibili senza i quali si avrebbero gravi pregiudizi per la pubblica incolumità: solo in questo



## Presidente

contesto e con i presupposti sopra citati è possibile agire in deroga alla disciplina ordinaria in materia di contratti pubblici, senza il controllo di una adeguata copertura di spesa e senza il ricorso alle procedure ordinarie, le uniche in grado di garantire concorrenza e pubblicità dell'affidamento.

Pertanto analizzando la fattispecie andrebbe verificato, in concreto: che il c.d. verbale di somma urgenza indichi i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo; che gli affidamenti intervenuti di messa in sicurezza al fine di evitare i rischi presupposti consistano effettivamente nell'eliminazione dell'imminente pregiudizio e pericolo, non interessando, invece, l'esecuzione di interventi, per esempio, di mera manutenzione, risultando tali interventi affidabili con le usuali procedure ad evidenza pubblica; che la tempistica dello svolgimento della procedura/esecuzione dei lavori sia coerente con la dichiarata urgenza connessa all'eliminazione della situazione di pericolo e che la perizia di stima indichi, nella sostanza, attività congruenti con le circostanze lamentate e finalizzate alla rimozione dello stato di pericolo.

Nel dettaglio dall'analisi della documentazione e dall'attività istruttoria svolta dalla G.d.F. circa l'intervento indicato in oggetto è emerso quanto segue.

La S.A. aveva inizialmente previsto di affidare l'intervento in oggetto mediante lo svolgimento di una procedura ex art. 36 co. 2 del d.lgs 50/2016 come indicato nel provvedimento del presidente del C.d.A. n. 340 del 21.10.2019. Tuttavia, successivamente, la S.A. decideva di ricorrere all'istituto della somma urgenza ex art. 163 del d.lgs 50/2016 a seguito del ricevimento della nota prot. 315782 del 22.10.2019 da parte dell'Assessorato all'Ambiente del Comune di Messina che invitava la S.A. ad eseguire i lavori di cui trattasi specificandone l'urgenza in quanto erano in corso e potenzialmente concomitanti i lavori di messa in sicurezza nella medesima discarica disposti dal Comune di Messina; lavori affidati al consorzio [C] che li aveva affidati all'operatore consorziato [D].

Pertanto, la S.A. affidava l'intervento di cui trattasi con ordine di servizio e contestuale verbale di somma urgenza n. 1-19 del 23.10.2019 ove si riporta, tra l'altro, la nota n. 300778 del 7.10.2019 da parte dell'Assessorato del Comune di Messina di sollecito dell'intervento e la relazione del D.L. del MISE che evidenziava l'estrema urgenza nella realizzazione dei lavori.

In data 23.10.2019, pertanto, il presidente del C.d.A. di Messina servizi Bene Comune S.P.A. e il R.U.P. del citato intervento gestito dal Comune di Messina si recavano sul luogo dell'intervento, rilevavano la necessità "*indifferibile ed urgente*" di procedere nel minor tempo possibile agli interventi e redigevano contestuale verbale di somma urgenza; con il citato verbale affidavano i lavori di cui trattasi alla [D] che "*poteva tempestivamente intervenire con uomini e mezzi*" essendo "*già presente in cantiere in quanto effettiva esecutrice*" dell'intervento del Comune di Messina.

La perizia giustificativa ex art. 163 co. 4 del D.lgs 163/16 veniva approvata dal Presidente del C.A. della S.A. in data 31.10.2019 con provvedimento n. 349; i lavori venivano stimati intorno ai 150.000,00 € circa e negli allegati alla perizia i lavori risultavano "*essere a completamento di quelli già in corso di esecuzione, per come affidati dal Comune di Messina, al fine di ottenere una maggiore efficienza del sistema di regimentazione delle acque meteoriche*".

La S.A. affidava i lavori di cui trattasi alla impresa esecutrice in data 4.11.2019 e i lavori risultano conclusi in data 19.12.2019 come da certificato di fine lavori.

Da quanto agli atti emerge la mancanza dei requisiti di urgenza connessi con situazioni che non ammettono indugio a fronte di un imminente pericolo per la pubblica sicurezza, che, in nessun caso, deve essere imputabile ad un deficit di programmazione o all'inerzia della Pubblica Amministrazione; emerge anche dagli atti che la S.A. era ampiamente a conoscenza della necessità di ripristino del corretto funzionamento



## Presidente

dei canali di convogliamento delle acque meteoriche; tale situazione andava affrontata con adeguata programmazione ricorrendo alle procedure ad evidenza pubblica alle quali, in un primo tempo, la S.A. aveva pensato di ricorrere.

Risulta agli atti che la S.A. solo in un secondo momento, a seguito della richiesta proveniente dall'Assessorato all'Ambiente del Comune di Messina, ha deciso di ricorrere alla somma urgenza evidentemente per far fronte a carenze e mancata diligenza della stazione appaltante nelle valutazioni in ordine alla necessità di ripristino della funzionalità idraulica dei canali di convogliamento della acque meteoriche situate su porzione della calotta sommitale dell'ex discarica di Portella Arena e nell'adozione tempestiva dei rimedi necessari.

Alla luce di quanto sopra esposto, in attuazione del deliberato consiliare del 30 luglio 2024, si ritiene che la S.A. abbia operato non in linea con i principi generali espressi dal Codice, in particolare dall'art. 163 co.1 e co.6 del d.lgs. 50/2016 per la elusione dei requisiti per il ricorso all'istituto della somma urgenza

Si invita la S.A. a voler tener conto per il futuro di quanto specificatamente dedotto e rilevato nella presente nota, in vista di un più puntuale adeguamento ai suddetti principi e rispetto della normativa di settore.

*Il Presidente*

*Avv. Giuseppe Busia*

Firmato digitalmente